

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 23 novembre 2020, n. 1177
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. Rigetto della candidatura della CSL PUGLIA SOC COOP per l'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi di "Base" per la sede ubicata in Casarano (Le) Piazza Umberto I n.2.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "*Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144*";

VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*" e s.m.i;

VISTA la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 "*Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro*";

VISTO il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34 "*Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti previsti per l'accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25*";

VISTO il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, con il quale sono state approvate le "*Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro*" di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all'accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 con il quale sono state approvate le Linee Guida per l'accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi lavoro;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 270 del 13.07.2016 con la quale è stato istituito l'Albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 con la quale sono state emanate disposizioni attuative all'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015;

CONSIDERATO che, in esito al ridetto avviso, **CSL PUGLIA SOC COOP** ha presentato domanda in data 31 luglio 2020 per l'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi di "Base" per la sede ubicata in Casarano (Le) Piazza Umberto I n.2;

VISTO il verbale n. 121/20 del 29 settembre 2020 redatto dal Nucleo di valutazione;

CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge che il Nucleo ha verificato che:

- la copia del bilancio non risulta sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione e non risulta l'aumento di capitale sociale richiesto dall'Avviso. In ragione di tanto il Nucleo la candidatura risulta non conforme all'Avviso;
- dalla copia della planimetria e dall'illustrazione grafica virtuale (rendering) non si evince se gli spazi dedicati ai colloqui siano idonei a garantire la riservatezza secondo quanto stabilito dall'Avviso. In ragione di tanto il Nucleo la candidatura risulta non perfettamente conforme all'Avviso;
- dalla nota riportante la descrizione della disposizione degli spazi ecc. non si evince la messa a

disposizione di almeno 3 postazioni complete (cosiddetto "set minimo") dedicato all'utenza; In ragione di tanto il Nucleo la candidatura risulta non perfettamente conforme all'avviso;

- il contratto di locazione risulta scaduto. In ragione di tanto il Nucleo la candidatura risulta non perfettamente conforme all'avviso
- in merito al curriculum della risorsa (*omissis*) (Tutor individuale) il Nucleo ha ritenuto necessaria un'integrazione sottoscritta dalla risorsa umana in cui si dettagli con quale committente è stata svolta l'esperienza di orientatore e counselor e per quali anni. Per quanto attiene il contratto di lavoro il Nucleo ha richiesto un'integrazione in quanto non è chiaro se trattasi di contratto di collaborazione occasionale o di prestazione d'opera disciplinata dall'art.2222 del codice civile. Il contratto di collaborazione occasionale non integra i presupposti dell'Avviso in quanto non garantisce il requisito della continuità. In ragione di tanto il Nucleo la candidatura risulta non perfettamente conforme all'avviso;
- in merito al contratto di lavoro di (*omissis*) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale) il Nucleo ha richiesto un'integrazione in quanto non è chiaro se trattasi di contratto di collaborazione occasionale o di prestazione d'opera disciplinata dall'art.2222 del codice civile. Il contratto di collaborazione occasionale non integra i presupposti dell'Avviso in quanto non garantisce il requisito della continuità. In ragione di tanto il Nucleo la candidatura risulta non perfettamente conforme all'avviso;

CONSIDERATO che, per quanto rappresentato dal Nucleo di valutazione nel verbale n. 121/20 del 29 settembre 2020, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all'art.10 bis della predetta legge e ha richiesto integrazioni con nota prot.67990 del 1 ottobre 2020;

VISTE le controdeduzioni caricate in piattaforma da parte del soggetto istante dall'esame:

VISTO il verbale n. 125/20 del 18 novembre 2020 redatto dal Nucleo di valutazione;

CONSIDERATO che, dalla lettura del ridetto verbale emerge, che il Nucleo ha rilevato:

- che la documentazione pervenuta non risulta invece sufficiente ad attestare l'avvenuto aumento del capitale sociale, pertanto è stato confermato l'esito istruttorio negativo;
- che dalla documentazione che integra la planimetria e il rendering, vi è mancanza di privacy in uno dei due box, in quanto il passaggio all'interno dello stesso risulta l'unica via per raggiungere lo spazio dedicato alle attività di governo/amministrazione, pertanto è stato confermato l'esito è negativo;
- che esaminata la documentazione che integra la nota illustrativa, il Nucleo prende atto della disponibilità delle 3 postazioni complete (cosiddetto "Set minimo") dedicate all'utenza. Da un ulteriore esame della nota il Nucleo rileva la mancanza del display informativo;
- che non è stato prodotto un titolo idoneo ad attestare il rinnovo della proprietà o la disponibilità dei locali per 24 mesi. Quanto alla richiesta di proroga del termine per presentare tale titolo, l'Avviso richiede il possesso dei requisiti al momento della presentazione della candidatura. Pertanto è confermato l'esito istruttorio negativo;

Per quanto attiene alle risorse umane:

- con riferimento alla risorsa (*omissis*) (Tutor individuale), per quanto concerne il contratto di lavoro, in sede di controdeduzioni è stato allegato un contratto stipulato in data 27.10.2020, quindi successivo alla presentazione della domanda di accreditamento, avvenuta in data 31.7.2020. Ebbene, considerato che il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda, il nuovo contratto non può essere utilmente speso ai fini dell'accREDITAMENTO, pertanto è confermato l'esito istruttorio negativo.
- con riferimento al contratto di lavoro della risorsa (*omissis*) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale), per quanto concerne il contratto di lavoro, anche in questo caso in sede di controdeduzioni è stato allegato un contratto stipulato in data 27.10.2020, quindi successivo alla presentazione della

domanda di accreditamento, avvenuta in data 31.7.2020. Ebbene, considerato che il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda, il nuovo contratto non può essere utilmente speso ai fini dell'accREDITamento, pertanto è confermato l'esito istruttorio negativo.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad rigettare al candidatura della **CSL PUGLIA SOC COOP** per l'accREDITamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi di "Base" per la sede ubicata in Casarano (Le) Piazza Umberto I n.2;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

DETERMINA

- di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- rigettare al candidatura della **CSL PUGLIA SOC COOP** per l'accREDITamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi di "Base" per la sede ubicata in Casarano (Le) Piazza Umberto I n.2;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine;

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente ;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1";
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it -Sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;

- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà notificato all'ente interessato

Il dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore